



# **COMUNE DI CAMERI**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, INTERVENTI ECONOMICI ED ASSISTENZIALI, A SOGGETTI IN CASO DI BISOGNO.**

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 in data 27.10.2009)

## **ART. 1 - FINALITÀ, DESTINATARI DEGLI INTERVENTI ECONOMICI SOGLIE DI ACCESSO**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio, di bisogno e di emarginazione che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia, o si trovino in occasionali situazioni di emergenza in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, di pari dignità sociale, di non discriminazione e della normativa statale e regionale in materia di servizi sociali.

L'intervento del Comune è consentito nel caso in cui lo stesso richiedente non abbia parenti chiamati ad intervenire solidalmente, e in grado di provvedere, ai sensi dell'art. 433 del codice civile e che non abbia già ottenuto analoghi benefici economici da parte di altri enti .

## **ART. 2 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

Per la quantificazione dell'entità dei contributi, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:

1. dell'entità dei contributi in denaro già erogati al soggetto richiedente dal Comune o da altri enti.
2. dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi.

## **ART. 3 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO**

L'Amministrazione Comunale può assegnare contributi per quanto attiene alle finalità espresse nell'art. 1, nelle seguenti forme:

1. contributi economici ordinari a persone singole o a nuclei familiari indigenti;
2. contributi economici straordinari a persone che vengono a trovarsi in grave disagio economico in conseguenza di un fatto eccezionale;
3. contributi ad integrazione della retta in strutture residenziali, che non siano già poste a carico del Consorzio CISA o altri enti.
4. contributi a soggetti che abbiano acquisito titolo a trattamenti pensionistici, assegni o indennità da parte di enti previdenziali e siano in attesa delle relative liquidazioni.
5. contributo "caro riscaldamento" diretto a fronteggiare le spese di riscaldamento durante il periodo invernale.

## **ART. 4 - CONTRIBUTO ORDINARIO**

Di norma tale contributo può essere erogato una volta nel corso dell'anno.

Il contributo generalmente sarà assegnato nella forma di pagamento diretto di utenze domestiche, di canoni di locazione, di spese condominiali, rette o tariffe, imposta rifiuti solidi urbani, acquisto di generi di prima necessità o potrà essere tradotto in erogazione gratuita o a tariffa ridotta di servizi socio-assistenziali (rette asilo nido, etc).

## **ART. 5 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO**

Si intende una somma di denaro per far fronte ad una spesa improvvisa, necessaria e straordinaria che compromette gravemente l'equilibrio economico di un nucleo familiare che normalmente è in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni (spese eccezionali, gravi eventi quali, a titolo esemplificativo, perdita del lavoro o il venire meno di un congiunto per morte, separazione, abbandono, ).

Si tratta di un intervento di sostegno economico estemporaneo finalizzato a far fronte ad una specifica spesa.

## **ART. 6 - CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE ANZIANE O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI**

Ai ricoverati presso strutture (Casa di Riposo), il Comune può riconoscere un contributo sulla quota della retta di degenza, sempre che non ricorrano le condizioni già indicate all'art. 3 punto 3.

Destinatari del contributo possono essere le persone anziane o inabili, residenti nel comune al momento del ricovero, non autosufficienti fisicamente, psicologicamente o socialmente, che vivono in solitudine, che non hanno parenti tenuti agli alimenti e che non sono proprietari di patrimoni mobiliari e immobiliari.

Ai fini dell'assegnazione dell'integrazione della retta presso strutture protette, non rileva il possesso del requisito ISEE, mentre s'intende richiamato quanto previsto all'art. 6, comma 4, della L. 8 novembre 2000, n. 328. Pertanto il reddito preso in considerazione è sempre quello individuale.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, il soggetto anziano o chi ne cura gli interessi rivolge apposita istanza al Comune corredata dalla propria situazione economica reddituale e patrimoniale; quindi il Comune richiederà all'assistente sociale di provvedere ad effettuare l'istruttoria della pratica.

Poiché i servizi residenziali vengono, di norma, considerati servizi sostitutivi della famiglia, l'assistente sociale, prima di proporre al Comune l'integrazione della retta, qualora se ne riscontri la necessità, provvederà, ove possibile, a convocare gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, allo scopo di accertare un'assunzione diretta di responsabilità.

Il soggetto anziano è tenuto a corrispondere l'importo della retta di ricovero della struttura protetta con:

- a) l'ammontare dei proventi economici di qualsiasi natura in godimento (es. pensione, indennità di accompagnamento, etc.).
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (es. depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie etc.) e immobiliare.

Terminata l'istruttoria, l'integrazione della retta è determinata con apposito atto dal Responsabile del Settore competente.

## **ART. 7 - CONTRIBUTO A "TITOLO DI PRESTITO"**

Il contributo "a titolo di prestito" viene concesso con provvedimento della Giunta Comunale, ai soggetti che abbiano acquisito titolo a trattamenti pensionistici, assegni o indennità da parte di enti previdenziali e siano in attesa delle relative liquidazioni. Lo stesso viene concesso sotto forma di prestito in misura tale da garantire condizioni minime di sussistenza; esso è rinnovabile fino alla liquidazione della prestazione dovuta ed impegna il beneficiario alla restituzione ed alla corresponsione dei relativi interessi legali. L'obbligo della restituzione decorre dal momento in cui l'interessato riscuote gli importi a lui spettanti; le modalità e i tempi di versamento vengono disciplinati e concordati preventivamente rispetto all'atto di assegnazione.

In caso di mancata restituzione, il Comune attiva le procedure per il recupero coatto delle somme di cui è creditore in base alla normativa vigente in materia.

## **ART. 8 - CONTRIBUTO RISCALDAMENTO**

Il contributo "caro riscaldamento" teso a fronteggiare le spese di riscaldamento durante il periodo invernale: viene assegnato annualmente dall'Amministrazione comunale, di norma nel periodo autunnale, ai nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a € 7.250,00. Detto limite sarà aggiornato annualmente con provvedimento della Giunta Comunale, in sede di approvazione del relativo bando.

## **ART. 9 - BENEFICIARI**

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni disciplinate nel presente Regolamento coloro i quali, avendo inoltrato apposita istanza, siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Cameri, da almeno tre mesi e che dispongano di un ISEE non superiore al c.d. "minimo vitale", come meglio specificato al successivo art. 10.

E' data facoltà all'Amministrazione comunale di procedere all'assegnazione dei benefici di che trattasi in deroga al possesso del requisito dei tre mesi di residenza e del requisito ISEE, in caso di situazioni di carattere straordinario ed eccezionale, comprovate ed accertate dall'assistente sociale.

Il valore ISEE viene rivalutato periodicamente dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

## **ART. 10 – ISTRUTTORIA ISTANZA DI CONTRIBUTO ED ADOZIONE PROVVEDIMENTO**

Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità e documentando il tipo di spesa che non è in grado di sostenere.

L'Assistente Sociale del Consorzio, su richiesta del Responsabile di Procedimento del Comune che sarà reso noto dall'Assistente Sociale, svolge l'indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e ne redige dettagliata relazione al fine di determinare quanto meglio possibile i bisogni del richiedente ed il progetto personalizzato di intervento.

Nell'ambito ed ai fini del completamento della fase istruttoria, l'ufficio Servizi sociali potrà avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale per l'espletamento delle verifiche e dei controlli ritenuti opportuni e/o necessari e si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere al soggetto/utente eventuale documentazione integrativa rispetto all'istanza presentata.

L'Assistente Sociale è tenuto ad informare il richiedente che l'intervento del Comune è consentito nel caso in cui lo stesso richiedente non abbia parenti chiamati ad intervenire solidalmente, e in grado di provvedere, ai sensi dell'art. 433 del codice civile e delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace.

All'onere di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine:

- il coniuge
- i figli legittimi o illegittimi o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- i suoceri e la suocera;

i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Per poter accedere agli interventi economici succitati l'attestazione ISEE del richiedente non deve essere superiore all'importo corrispondente al c.d. "minimo vitale", determinato sulla base del trattamento mensile minimo INPS/VO al 1° gennaio di ciascun anno. Tale importo viene così riparametrato in funzione della composizione del nucleo familiare:

- nuclei familiari con 1 componente = INPS/VO x 1,00

- nuclei familiari con 2 componenti =  $INPS/VO \times 1,57$
- nuclei familiari con 3 componenti =  $INPS/VO \times 2,04$
- nuclei familiari con 4 componenti =  $INPS/VO \times 2,46$
- nuclei familiari con 5 componenti =  $INPS/VO \times 2,85$
- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

E' consentita la deroga dal limite ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE, quali indennità di accompagnamento, pensioni sociali, pensioni di guerra, rendite INAIL.

Le risultanze della fase istruttoria vengono portate all'esame della Giunta Comunale, che esprime pareri in merito all'assegnazione o non assegnazione delle prestazioni assistenziali, sulla base di relazioni dell'Assistente Sociale, del responsabile del Servizio, dell'Assessore competente.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, sulla base della proposta di intervento predisposta dall'assistente sociale, del parere espresso dalla Giunta Comunale e delle disponibilità di bilancio, con proprio atto, determina le prestazioni assistenziali stabilendone le modalità ed il limite temporale e provvede alla erogazione del contributo spettante.

Qualora sussista il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertati dall'assistente sociale, la prestazione può essere erogata o direttamente all'Ente gestore e/o erogatore del servizio o a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare/soggetto beneficiario.

Le istanze volte ad ottenere prestazioni economiche vengono immediatamente istruite dal Servizio Sociale su richiesta del Responsabile di Procedimento comunale preventivamente comunicato e definite entro il termine massimo di 30 giorni.

## **ART. 11 - RICORSO**

In caso di mancata concessione dell'aiuto richiesto, ovvero di concessione inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del diniego o della concessione inadeguata.

L'opposizione scritta, contenente le motivazioni della richiesta di riesame, dovrà essere indirizzata al Sindaco.

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, il Sindaco esamina la pratica per decidere in merito.

Nel caso in cui egli ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato.

La decisione del Sindaco sul ricorso ha carattere definitivo e viene formalmente comunicata all'interessato. In caso di accoglimento, il Responsabile del Settore competente provvede ad adottare apposito atto con cui dà attuazione al progetto di sostegno stabilito.

## **ART. 12 - ASSISTENZA IN CASI PARTICOLARI**

Qualora l'assistenza economica riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Responsabile del Settore sulla base di una valutazione contingente del bisogno e della necessità dell'intervento assistenziale formulate dall'assistente sociale con apposita relazione.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dell'accertamento dei requisiti che danno titolo alle prestazioni oggetto del presente Regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

### **ART. 13 - CONTROLLI**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle informazioni e dichiarazioni presentate dal cittadino utente in relazione agli interventi disciplinati dal presente Regolamento, il Comune potrà effettuare i relativi controlli.

Con apposito atto, il Responsabile del Settore competente provvederà a stabilire i tempi e le modalità di effettuazione degli stessi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione comunale.

### **ART. 14 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.

### **ART. 15 - ALBO DEI BENEFICIARI**

1. A cura del responsabile del servizio annualmente è formato l'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui al D.P.R. 07.04.2000, n. 118.

2. L'albo viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale entro il 30 aprile di ciascun anno.

### **ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della delibera del Consiglio Comunale che l'ha approvato.